

Cassa Integrazione Guadagni COVID-19: il rapporto con le altre prestazioni di sostegno al reddito.

L'emergenza coronavirus ha determinato la chiusura delle attività produttive non essenziali e la conseguente collocazione di un elevato numero di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni o in FIS.

Come sappiamo l'emergenza COVID-19 ha costretto il governo a decretare il blocco delle attività produttive non essenziali, con l'obiettivo di contenere la pandemia. Le ripercussioni di carattere occupazionale sono note: molte aziende hanno sospeso l'attività e collocato gran parte dei dipendenti in CIGO o CIGD o nelle altre forme di solidarietà gestite dalla bilateralità.

L'INPS ha recepito le disposizioni governative con una serie di circolari interpretative e applicative, illustrate nello scorso numero di NL, che non sono tuttavia sufficienti a rispondere a tutte le informazioni richieste dai lavoratori coinvolti, soprattutto nei casi di intreccio tra queste prestazioni e le altre di sostegno al reddito previste dal nostro ordinamento.

Con il presente articolo intendiamo offrire il nostro contributo mettendo a disposizione uno strumento di agile consultazione per esaminare l'intreccio tra le varie prestazioni e casistiche che in questo periodo particolare possono verificarsi.

Indennità di malattia: la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce espressamente il principio di **prevalenza della CIG sulla malattia**, riassumiamo le indicazioni INPS:

CIG a zero ore: se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle **integrazioni salariali**: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della CIG (a zero ore o ad

In questo numero:

Cassa Integrazione Guadagni COVID-19: i rapporti con le altre prestazioni di sostegno al reddito,

MINISTERO INTERNI: indennità "una tantum" anche per i professionisti,

SPORT e Salute: indennità "una tantum" anche per i collaboratori sportivi,

INAIL: Emergenza COVID19 disposizioni in materia di tutela infortunistica a seguito di contagio,

INPS: bonus nido 2020 cumulabile con bonus baby-sitting,

Immigrazione:

Proroga chiusura uffici immigrazione Questure,

Covid-19 - permanenza nei centri di accoglienza,

Ordinanza ministeri Salute e Infrastrutture e Trasporti,

Nessuna discriminazione nell'erogazione degli aiuti per l'emergenza.

L'epidemia in atto obbliga il governo ad intervenire con misure urgenti al fine di sostenere il sistema produttivo, i lavoratori e le famiglie. Lo strumento maggiormente utilizzato è quello dell'integrazione salariale

orario ridotto) si avranno **due casi**:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore **continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia**, se prevista dalla vigente legislazione. (circolare INPS 197/2015).

CIG a orario ridotto: Se l'intervento di CIG è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi con dipendenti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

Attenzione: la circolare INPS n. 47/2020 non fa alcun riferimento alla circolare n. 197/2015 e richiama soltanto l'articolo 3, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista", probabilmente, come ha commentato la Segreteria CGIL nazionale con nota del 04 Aprile, si è trattato di una svista dovuta alla particolare pressione sull'Istituto generata dall'emergenza.

Pertanto, allo stato attuale e in attesa di chiarimenti INPS, si ritiene che la malattia insorta prima dell'inizio dell'integrazione salariale vada considerata tale solo fino al giorno precedente l'inizio dell'ammortizzatore sociale.

Da quel momento in poi, l'indennità prevista per la malattia già in corso o per una eventuale nuova malattia non prevarrà sull'integrazione salariale.

Riferimenti normativi: [Circolare INPS 197/2015](#), [Circolare INPS 47/2020](#), [Circolare INPS 82/2009](#)

Infortunio: L'indennità temporanea assoluta corrisposta dall'INAIL a seguito di un infortunio o di una ricaduta prevale sull'integrazione salariale. Pertanto, durante tutta la durata dell'infortunio indennizzato dall'INAIL il trattamento di integrazione salariale è sospeso.

Qualora previsto dal contratto, il datore di lavoro potrebbe anche dover integrare l'indennità fino al 100% della retribuzione di riferimento.

La titolarità di una rendita INAIL non comporta alcun problema di incompatibilità con l'accesso alla CIG.

Riferimenti normativi: [circolare INPS 130/2017](#)

Maternità', congedo parentale, allattamento, permessi padre: Il **Congedo di maternità/paternità prevale sempre sulla CIG**. Per quanto attiene il congedo parentale la decisione di avvalersi o meno della facoltà di astensione è una scelta della lavoratrice o del lavoratore.

Nel caso il soggetto decida di avvalersi dell'astensione avrà diritto **solo alla relativa indennità**, senza possibilità di cumulo con il trattamento garantito dalla CIG. In caso di rinuncia al congedo parentale, in luogo dell'utilizzo di strumenti alternativi, quali ad esempio il *voucher baby-sitting*, il relativo contributo è cumulabile. Per avere diritto ai permessi per allattamento è necessario che nella giornata vi siano prestazioni lavorative, pertanto, gli stessi spettano **solo in caso di CIG a orario ridotto**

qualora coincidano con le ore di attività lavorativa. Al contrario, in caso di **CIG a zero ore** prevale l'integrazione salariale. I giorni di congedo obbligatorio, attualmente pari a 7, riconosciuti al padre del neonato, sono fruibili durante la CIG.

Riferimenti normativi: [Circ. INPS 130/2017](#) [Circ. INPS 45/2020](#) [Circ. INPS 40/2013](#)

Permessi ex L. 104/1992: In caso di **CIG a zero ore** non compete alcun giorno di permesso retribuito.

Al contrario, in caso di **CIG a orario ridotto**, è necessario distinguere **tra riduzione verticale dell'orario di lavoro e riduzione orizzontale**.

Nel primo caso, il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex L. 104/92, è soggetto al **riproporzionamento** in funzione dell'effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta secondo i criteri indicati dall'INPS con la circolare 133/2000 indicati per il *part-time* verticale (cfr. msg 26411/2009).

Nel secondo caso (riduzione orizzontale), permane il diritto ai **3 giorni mensili** di permesso retribuito.

Riferimenti normativi: [Circolare INPS 130/2017](#) [Circolare 133/2000](#) [Messaggio 26411/2009](#)

Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001: per l'accesso al congedo è necessario distinguere due casi: in costanza di **CIG a zero ore**, non può essere avanzata nessuna richiesta di congedo straordinario e il lavoratore continua a percepire esclusivamente la CIG. In caso di presentazione della domanda di congedo in costanza di **CIG a orario ridotto**, essendovi comunque attività lavorativa, il richiedente percepirà la CIG per le ore stabilite unitamente all'indennità per congedo straordinario in relazione alla prestazione lavorativa svolta.

Attenzione: nel caso in cui **la domanda sia presentata prima della sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa, il richiedente ha diritto a fruire del congedo straordinario**.

La base imponibile da prendere a base di calcolo della misura dell'indennità per congedo straordinario deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa (cfr. circ. n. 64/2001 e interpello MLPS n. 70/2009).

Riferimenti normativi: [Circolare INPS 130/2017](#) [Circolare INPS 64/2001](#) [Interpello MLPS 70/2009](#)

ANF assegni familiari: durante i periodi di CIG gli ANF spettano regolarmente. **Non spettano in caso di richiesta di FIS** (necessario un intervento del legislatore ad hoc e sul punto CGIL e INCA nazionali stanno già facendo pressione).

Pensione diretta e indiretta: il trattamento di integrazione salariale a carico CIG è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

Considerato che dal 01-01-2009 il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro è stato abolito (salvo qualche raro caso di pensione interamente contributiva liquidata ante 01-01-2009), ne consegue che **la pensione diretta è cumulabile con la CIG**.

Riferimenti normativi: Circolare [INPS 108/2008](#)

Assegno Ordinario di Invalidità: Anche l'AOI è cumulabile con la CIG, **attenzione:** il datore di lavoro è sempre tenuto ad effettuare la trattenuta giornaliera.

Pensione di invalidità civile: la pensione di inabilità civile (soggetti invalidi 100%) e l'assegno mensile di assistenza (invalidi parziali dal 74%) sono entrambe cumulabili con la CIG nel rispetto dei limiti di reddito previsti per il diritto alle prestazioni derivanti da invalidità civile.

Donazioni AVIS: l'indennità giornaliera riconosciuta per la donazione del sangue durante i periodi di integrazione salariale rimane integralmente a carico dell'INPS e il relativo trattamento **prevale sull'integrazione salariale.**

Congedo matrimoniale: il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale, essendo più favorevole per il lavoratore, **prevale sul trattamento di integrazione salariale.**

Durante tutta la durata del congedo matrimoniale il trattamento di integrazione salariale è sospeso.

Attività di lavoro dipendente: il lavoratore collocato in CIG può svolgere attività da lavoro dipendente durante i periodi di sospensione, in tal **caso è obbligato a rendere all'INPS comunicazione preventiva onde evitare di decadere dall'ammortizzatore sociale.**

In caso di **rioccupazione con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato**, lo stesso decade dalla CIG.

La cumulabilità è consentita in caso di **rioccupazione con contratto a tempo pieno o a tempo parziale**, purché la nuova attività sia compatibile, per collocazione temporale, con quella sospesa e purché tra l'attività sospesa e quella in corso venga rispettato il limite dell'orario massimo settimanale. Inoltre è possibile cumulare parzialmente, fino a concorrenza con la misura dell'indennità, il reddito derivante da un successivo lavoro part-time, anche a tempo indeterminato, nonostante tale attività si sovrapponga in termini temporali con il lavoro che ha dato luogo all'integrazione salariale.

In caso di **part-time verticale** in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIG, la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte. In caso di **doppio part-time** e da uno di questi viene posto in CIG, l'incumulabilità non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.

Se il lavoratore attiva un **contratto di lavoro a chiamata** (anche per il week-end) dovrà effettuare una comunicazione iniziale che comprenda tutto il periodo, e poi, di volta in volta le giornate di effettivo impiego. Per i periodi di lavoro temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIG, la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte. La norma opera anche se il contratto era preesistente.

Riferimenti normativi: [Circolare INPS 107/2010](#) e [130/2010](#)

Attività di lavoro autonomo: L'INPS considera rilevante qualsiasi attività di lavoro autonomo, sia quella che preveda l'assoggettamento a contribuzione previdenziale sia quello non assoggettabile.

Il lavoro autonomo è compatibile ma incumulabile con la CIGS, pertanto dall'importo dell'integrazione salariale andranno decurtati i proventi del lavoro, fino a concorrenza della stessa, comportando una proporzionale riduzione di esso. Per ovviare al problema della difficoltà di collocare temporalmente i redditi da lavoro autonomo, l'INPS sostiene che spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare

l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale, per poter percepire l'eventuale differenza tra ammontare dell'indennità e reddito conseguito. Nei casi in cui il rapporto di lavoro autonomo sia facilmente collocabile temporalmente, si sospenderà l'erogazione dell'integrazione salariale per il periodo interessato.

Nei casi in cui i redditi non siano facilmente quantificabili e/o collocabili temporalmente, si sospenderà la prestazione in attesa che l'assicurato, come sopra illustrato, dimostri e documenti (anche mese per mese) l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota differenziale di CIG/CIGS.

Riferimenti normativi: [Circolare 107/2010](#), [130/2010](#) e [Circolare INPS 179/2002](#)

MINISTERO INTERNI: indennità “una tantum” anche per i professionisti

Nello scorso numero di NL vi abbiamo fornito informazioni in merito alle indennità Covid-19 previste per particolari categorie di lavoratori particolarmente colpiti dall'emergenza in atto e scoperti dagli ammortizzatori sociali ordinari. Con apposito Decreto del MLPS, in applicazione dell'art. 44, c. 1, del DL 17 marzo 2020 n. 18, **è stato istituito un fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire il riconoscimento di un sostegno economico anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** cui sono destinati 200 dei 300 milioni complessivamente stanziati per il Fondo per l'anno 2020. Anche se, come vedremo, la procedura non è in carico all'INPS e i patronati non sono coinvolti, ci sembra comunque utile offrirvi alcune informazioni in caso si rivolgersero ai nostri sportelli potenziali aventi diritto.

L'indennità, per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuta ai seguenti soggetti:

a) lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione (come descritti al punto precedente), compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'art. 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza COVID-19.

Oltre a queste condizioni, **i professionisti devono essere in condizioni di regolarità contributiva.** L'indennità è **esentasse** e non è cumulabile con la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario, la cassa integrazione in deroga, con il reddito di cittadinanza, nonché con le indennità una tantum previste dal decreto Cura Italia ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS. **Per ottenere il bonus, i professionisti dovranno presentare, dal 1° al 30 aprile 2020, richiesta di erogazione direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.**

SPORT e Salute: indennità “una tantum” anche per i collaboratori sportivi

E' attiva dalle ore 14 di ieri, sul sito sportesalute.eu, la piattaforma per **richiedere il bonus da 600 euro destinato ai collaboratori sportivi**. “Con l'emanazione del decreto attuativo - spiega in una nota il ministero per le politiche giovanili e lo sport - sono state definite le modalità di presentazione delle domande per richiedere l'indennità di 600 euro, per il mese di marzo, prevista dal Decreto Cura Italia a favore dei collaboratori sportivi che non abbiano altri redditi e che non rientrino nelle altre misure previste dal Decreto”.

[Sul sito](#) sono disponibili **informazioni utili per preparare la documentazione necessaria**. E' prevista la priorità per i collaboratori sportivi che nel 2019 hanno percepito compensi inferiori ai 10.000 euro. Al momento **la procedura è riservata agli interessati** in quanto, come ha dichiarato il ministro Spadafora: “troverete un numero di telefono al quale mandare un sms con il vostro codice fiscale: riceverete una risposta che vi indicherà il giorno e la fascia oraria durante la quale accedere alla piattaforma per poter richiedere il bonus da 600 euro per il mese di marzo. E' un sistema fatto per cercare di velocizzare e non intasare tutti insieme la piattaforma”.

INAIL: Emergenza COVID19 disposizioni in materia di tutela infortunistica a seguito di contagio

Vi informiamo che INAIL, con la [circolare n. 13/2020](#) ha fornito le tanto attese direttive in materia di **gestione della tutela infortunistica nei casi di contagio avvenuti in relazione all'attività lavorativa** svolta dalla generalità dei lavoratori con particolare riguardo ai lavoratori appartenenti al comparto sanitario, maggiormente esposti alla pandemia. Nel prossimo numero offriremo un esame approfondito del testo.

INPS: bonus nido 2020 cumulabile con bonus baby-sitting

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020](#), con cui offre chiarimenti sul possibile cumulo tra l'**erogazione del bonus asilo nido per l'annualità 2020 e il nuovo bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020**.

L'erogazione del bonus asilo nido avviene in base all'effettivo sostenimento dell'onere da parte del genitore richiedente, mentre non è richiesta anche la documentazione attestante l'effettiva frequenza del minore presso l'asilo nido al quale è stato iscritto, pertanto nei casi di contributo per la frequenza dell'asilo nido **si ritiene non sussista alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting**, introdotto dal Governo per fronteggiare l'attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all'accudimento dei minori nel nucleo familiare.

Immigrazione

Proroga chiusura uffici immigrazione Questure.

Il Ministero dell'Interno con [circolare del 02 aprile](#), ha prorogato la **chiusura al pubblico degli Uffici Immigrazione delle Questure fino al 14 aprile**. Inoltre, le convocazioni previste per il fotosegnalamento, i rilievi fotodattiloscopi e ritiro del titolo di soggiorno già rinviate con Circ. del 06 marzo (vedi NL del 11 marzo scorso) sono rinviate di ulteriori 10 settimane, quindi a metà giugno. Se gli Uffici immigrazione riapriranno al pubblico prima di tale data, potranno rivedere l'agenda appuntamenti gestita insieme a Poste.

Covid-19 - permanenza nei centri di accoglienza.

La [circolare del ministero dell'interno del 1.04.2020](#) riguardante gli interventi di prevenzione della diffusione del covid-19, ha stabilito che **fino al termine dell'emergenza dovrà essere garantita l'accoglienza anche a favore dei cittadini stranieri che non hanno più titolo a permanere nei centri di accoglienza**.

Ordinanza ministeri Salute e Infrastrutture e Trasporti

Con [ordinanza del 28 marzo 2020](#) firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal ministro della Salute sono entrate in vigore le **disposizioni per chi fa ingresso in Italia** e le relative misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica. **La validità dell'ordinanza è stata prorogata fino al 13.04.2020**.

Chiunque arriva in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Nessuna discriminazione nell'erogazione degli aiuti per l'emergenza.

A questo link: asgi.it/discriminazioni/appello-comuni-discriminazione-aiuti-coronavirus/ l'appello ai comuni cui ha aderito anche CGIL Lombardia sulla **esclusione di cittadini stranieri dagli aiuti previsti per l'emergenza Covid-19** (ordinanza n.658 del 29.3.2020 pubblicata in GU il 30.3.2020) operata da alcuni comuni per tutti gli stranieri o, in altri casi, ammettendo al beneficio solo i titolari di un PdS a tempo indeterminato: **simili esclusioni sono illogiche, ingiuste e in contrasto con le vigenti norme di legge**.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)